



Le nuove regole della valutazione Che fare?

Campobasso, 21 gennaio 2009

cura di
Renzo Stio
renzo.stio@istruzione.it

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" – art. 3

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. *"... nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede"*
2. *"A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi"*
3. *"La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico"*

Art. 3.

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

Scuola primaria

1. valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e certificazione delle competenze mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi
2. giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno
3. non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Scuola secondaria di primo grado

1. valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e certificazione delle competenze, nonché valutazione dell'esame finale del ciclo effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi
2. ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, con voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
3. l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi

La valutazione del comportamento degli studenti (art. 2)

- ✓ espressa in decimi
- ✓ anche con riferimento alle iniziative e alle attività fuori dalla classe
- ✓ deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente
- ✓ la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi (espressa anche a maggioranza), comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo
- ✓ deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata
- ✓ per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni
- ✓ la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa, quindi è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:
 - l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità e la sua autentica incidenza nell'attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie;
 - l'informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli
- ✓ I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale

La valutazione del rendimento scolastico degli studenti (art. 3)

- ✓ espressa in decimi (anche la valutazione delle competenze)
- ✓ nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
- ✓ nella scuola secondaria di primo grado - con decisione assunta se necessario a maggioranza dal Consiglio di classe - sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
- ✓ spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale dell'alunno.
- ✓ si prevede un apposito regolamento di coordinamento delle disposizioni normative e di applicazione dell'art. 3 della stessa legge

Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Art. 1

Finalità e contenuti del regolamento

Una buona premessa ...e qualche perplessità

Art. 2

Valutazione degli alunni della scuola primaria

- ✓ espressa in decimi riportati in lettere
- ✓ giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno
- ✓ valutazione del comportamento espressa con giudizio (analitico, sintetico?)
- ✓ è affidata ai docenti della classe, non al consiglio di interclasse
- ✓ la valutazione per l'ammissione alla classe successiva si effettua a fine di ciascun anno
- ✓ la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento deve riferirsi a ciascuna classe
- ✓ al termine della classe quinta va rilasciata all'alunno una certificazione di competenze acquisite
- ✓ modalità, criteri e modulistica sono decisi dalle scuole
- ✓ nel "Documento di valutazione" non possono essere inserite materie "complementari" a meno che non si tratti di discipline inserite nella quota orario regionale o di istituto
- ✓ l'IRC valuta solo gli alunni che si avvalgono del loro insegnamento
- ✓ sostegno valuta tutti
- ✓ gli insegnanti esterni "forniscono elementi conoscitivi" ai docenti di classe

Art. 3

Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado

- ✓ espressa in decimi riportati in lettere
- ✓ per la validità dell'anno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (con apposita delibera del CD, sono possibili deroghe motivate)
- ✓ la valutazione finale è definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva al primo e al secondo anno gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
- ✓ la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento deve riferirsi a ciascuna classe e va effettuata al termine di ciascun anno scolastico
- ✓ la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. (?) Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, nonché la disciplina relativa all'educazione fisica (?)
- ✓ la valutazione del comportamento non si deve riferire necessariamente a singoli episodi che hanno dato luogo a sanzioni
- ✓ modalità, criteri e modulistica sono decisi dalle scuole
- ✓ nel "Documento di valutazione" non possono essere inserite materie "complementari" a meno che non si tratti di discipline inserite nella quota orario regionale o di istituto
- ✓ l'organo preposto alla valutazione è il consiglio di classe
- ✓ l'IRC valuta solo gli alunni che si avvalgono del loro insegnamento
- ✓ sostegno valuta tutti
- ✓ gli insegnanti esterni "forniscono elementi conoscitivi" ai docenti di classe

Art. 4

Ammissione all'esame conclusivo del I ciclo e valutazione finale

- ✓ per l'ammissione gli alunni devono avere conseguito la votazione di almeno sei decimi sia nel comportamento che nelle discipline. Il consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, delibera l'ammissione all'esame di Stato, formulando un giudizio di idoneità o di non ammissione, accompagnato dalla indicazione dei voti delle singole discipline e del comportamento.

- ✓ il Ministro dell'istruzione fissa con proprio decreto le materie d'esame, comprese quelle relative alle prove scritte e inclusa la prova nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147
- ✓ l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e il diploma di licenza si consegue con una valutazione non inferiore a sei decimi per la quale concorre anche la prova scritta nazionale
- ✓ per la valutazione finale concorrono:
 - fino al 35% le prove scritte d'istituto
 - fino al 15% la prova scritta nazionale
 - fino al 25% il colloquio pluridisciplinare
 - fino al 25% il voto finale e altri elementi valutativi
 - con decisione a maggioranza, può anche essere assegnata la lode
- ✓ l'esito conclusivo dell'esame finale è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti

Art. 5

Certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione

Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono certificate con valutazione in decimi. Le competenze possono essere articolate in un numero contenuto di livelli esclusivamente con accezione positiva e opportunamente descritte.

Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite dagli alunni.

Art. 6

Valutazione degli alunni della scuola secondaria di II grado

- ✓ per la validità dell'anno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Con apposita delibera del CD, sono possibili deroghe motivate comunque e solamente per documentate assenze per salute con ricoveri ospedalieri o di durata complessiva non inferiore a trenta giorni. (In applicazione dopo l'entrata in vigore del Dlgs 226/2005)
- ✓ La valutazione si riferisce a ciascun anno scolastico (no periodi biennali)
- ✓ La valutazione del comportamento è espressa in decimi, è attribuita collegialmente dal consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Se inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame
- ✓ Il voto sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti, all'abbreviazione di un anno per merito. Da tale votazione è escluso l'insegnamento di RC e educazione fisica (???)
- ✓ La valutazione del comportamento non ha funzione sanzionatoria ma formativa, considera atteggiamenti e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato. Può essere riferita non necessariamente a singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari

Art. 7

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica

- ✓ solamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, la valutazione viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse dell'alunno e il profitto che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi.
- ✓ essa concorre alla determinazione del voto del comportamento, alla determinazione dei crediti scolastici e all'ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (???)
- ✓ Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

Art. 13

Monitoraggi e valutazione degli apprendimenti

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi):

- a) Per tutti gli ordini di scuola, effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze e abilità degli alunni. Gli esiti concorrono alla valutazione complessiva del sistema di istruzione;
- b) nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, predispone le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse. Gli esiti costituiscono strumento di autovalutazione da parte delle scuole

Art. 14

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione

Gli alunni che compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età, privatamente preparati o che abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo di una scuola primaria statale o paritaria possono sostenere esami di idoneità per la frequenza rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e quinta o per l'ammissione alla scuola secondaria di I grado.

Alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno uno o due anni.

D. M. 16 gennaio 2009, n. 5 - "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento"

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di consapevolezza con riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano la vita della scuola;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri all'interno della comunità scolastica;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente, successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1.

Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.